

**Esente da imposta di registro ai sensi dell'art.82 comma 3 del d.lgs.117/17
così come integrato dall'art.26 del d.l.105/18
Esente da imposta di Bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 del d.lgs.117/17**



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23/04/2022

Il giorno 23 aprile 2022 alle ore 10,30 in audio-video collegamento tramite Google Meet, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell' Associazione **COMUNITA' DELL'ARCA DI LANZA DEL VASTO**, indetta con regolare convocazione come da statuto vigente.

Sono presenti, con web cam attiva, i seguenti soci:

- Albanese Maria CF LBNMRA58D41G273Y
- Cacciola Agatino CF CCCGTN61R29351C
- Cacciola Irene CF CCCRN92C65C3510
- Cardillo Maria Laura CF CRDMLR45B44F250B
- Filippone Francesca CF FLPFNCC66B55G2730
- Francaviglia Maria CF FRNMRA54S64G273J
- Garigale Deina CF GRGDNE84T46C3510
- Greco Rosario CF GRCRSR61T19G273E
- Lanza Anna Maria CF LNZNMR37P51I726W
- Longo Renata CF LNGRNT62A52L424R
- Pavanello Francesco CF PVNFNC58P02L736Q
- Raineri Annibale Carmelo CF RNRNBL54E16I217W
- Restivo Sebastiana CF RSTST63E43C351L
- Russo Angelo CF RSSNGL60D26G279X
- Sempreviva Pietro CF SMPPTR53516G273M
- Sanfilippo Manfredi CF SNFMFR85M13G273Z
- Sanfilippo Riccardo CF SNFRCR89B17G273S
- Sanfilippo Vincenzo CF SNFVCN58L29G273U

Per complessivi n. 18 soci su un totale di 23 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea dei soci la Presidente Sig.ra Filippone Francesca verbalizza il Segretario Sig. Sanfilippo Vincenzo.

La Presidente constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti rispetta quello richiesto dall'art. 21 del Codice Civile per la validità dell'assemblea straordinaria, dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire sul seguente ordine del giorno:

- 1) Variazione della sede legale dell'Associazione
- 2) Adeguamento statuto come da riforma del Terzo settore
- 3) Adeguamento della denominazione della ODV come da riforma del Terzo settore
- 4) Varie ed eventuali

1) In merito al primo punto all'ordine del giorno, la Presidente evidenzia la necessità di variare la sede legale per favorire la stessa a poter fruire del Centro Servizi per il volontariato fisicamente più vicino alla residenza della stessa e far sì che negli anni successivi la sede legale segua la residenza del presidente pro tempore, al fine di favorire i rapporti con le istituzioni. La Presidente comunica, altresì, la disponibilità della propria residenza sita a Palermo in Largo Giuliana n. 2 scala B, quale nuova sede legale. L'assemblea ringrazia la stessa per la disponibilità e delibera all'unanimità la variazione della sede legale da BELPASSO (CT) - Contrada Tre Finestre SNC a PALERMO in Largo Giuliana n. 2 scala B, residenza della attuale presidente pro tempore Sig.ra Filippone Francesca. Si conferisce mandato alla Presidente di aggiornare il certificato di attribuzione del codice fiscale e di comunicare questo adeguamento a tutti gli organi istituzionali e competenti e agli uffici ed Enti con i quali l'Organizzazione ha rapporti.

2) In merito al secondo punto all'ordine del giorno la Presidente evidenzia la necessità di adeguare lo statuto dell'Associazione come previsto dal Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/17, per cui dà lettura del

vecchio statuto e della proposta di nuovo Statuto che si propone evidenziandone le differenze. Dopo ampia e partecipata discussione la proposta illustrata dalla Presidente viene approvata nel rispetto del quorum previsto dall'art. 21 del Codice Civile per cui l'assemblea delibera all'unanimità:

- Di approvare il nuovo testo dello Statuto, allegato al presente verbale; relativamente alla modifica degli anni di mandato delle cariche sociali l'assemblea delibera che la durata di quelle vigenti terminerà tenendo conto del termine dei tre anni previsto dallo statuto facente riferimento alla L. 266/91, alla loro scadenza, per il rinnovo varrà la durata del nuovo mandato previsto dal nuovo Statuto ai sensi del D.lgs. 117/17;
- Di dare mandato alla Presidente per la registrazione del presente atto, che è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.lgs. 117/17 così come integrato dall'art. 26 del d.l. 105/18 ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.lgs. 117/17.

3) In merito al terzo punto all'ordine del giorno la Presidente evidenzia la necessità la deliberazione di cui sopra comporterà l'adeguamento della denominazione dell' ODV, con l'aggiunta, come stabilito per legge, dell'acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di volontariato. L'assemblea prende atto, preferendo la soluzione dell'acronimo per cui la nuova denominazione associativa sarà **"COMUNITA' DELL'ARCA DI LANZA DEL VASTO ODV"**. In merito si dà mandato alla Presidente di aggiornare il certificato di attribuzione del codice fiscale e di comunicare questo adeguamento come il precedente a tutti gli organi istituzionali e competenti e agli uffici ed Enti con i quali l'Organizzazione ha rapporti.

La Presidente, alle ore 11,45 rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione.

Belpasso, 23/04/2022

Il Segretario

La Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALESTRO
UFFICIO TERRITORIALE
REGISTRATO IL 30-5-22 AL 84P 3
PAGATE € Esente
DIREZIONE PROVINCIALE



IL DELEGATO
Gius. ... (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Domenico ...

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art.82 comma 3 del d.lgs.117/17 così come integrato dall'art.26 del d.l.105/18

Esente da imposta di Bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 del d.lgs.117/17

STATUTO DELLA COMUNITÀ DELL'ARCA DI LANZA DEL VASTO ODV

ARTICOLO 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Organizzazione avente la seguente denominazione:

"Comunità dell'Arca di Lanza del Vasto ODV", da ora in avanti denominata "*Organizzazione*", con sede legale a Palermo in Largo Giuliana n°2 scala B e con durata illimitata.

La modifica della sede legale non comporta modifica statutaria e viene deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

L'associazione può istituire nel territorio nazionale una o più sedi operative in cui esercitare le proprie attività.

ARTICOLO 2

(Attività)

L'Organizzazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*.

1) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v D. Lgs. 117/17);

2) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/17 (lettera i D. Lgs. 117/17);

3) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s D. Lgs. 117/17);

4) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a D. Lgs. 117/17);

5) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e D. Lgs. 117/17);

6) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w D. Lgs. 117/17);

7) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q D. Lgs. 117/17);

8) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r D. Lgs. 117/17);

Nello specifico, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Organizzazione intende:

- facilitare il cammino di crescita spirituale di coloro che aderiscono all'Organizzazione e di quanti, giovani o adulti vogliono vivere i valori della nonviolenza;
- elaborare, con il concorso di tutti i soci, strumenti di orientamento per la crescita personale e di gruppo;
- favorire la nascita di luoghi di aggregazione, gruppi, comunità, fraternità dove sperimentare i valori dell'accoglienza, della condivisione e della nonviolenza;
- intervenire in zone di conflitto in collaborazione con altre associazioni e movimenti in modalità non violenta e non armata; sostenere anche economicamente organizzazioni che operano con lo stesso spirito;
- diffondere e sostenere in tutti i settori sociali e in ogni istituto civile e politico, iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali, per la promozione della pace e della nonviolenza, della difesa popolare nonviolenta anche tramite l'adesione ad appelli ed eventi promossi in Italia e all'estero da associazioni, enti pubblici e organismi nazionali internazionali;
- produrre o sostenere studi di approfondimento filosofico e scientifico sui maestri della nonviolenza in particolare su Gandhi e Lanza del Vasto, sulla difesa popolare nonviolenta, sulla gestione e risoluzione nonviolenta dei conflitti, anche attraverso l'erogazione di premi e borse di studio
- promuovere e finanziare la traduzione in lingua italiana e la pubblicazione di opere inedite di Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto, nonché alla messa in scena delle sue opere teatrali e musicali e alla organizzazione di mostre delle sue opere artistiche
- sostenere il lavoro manuale, l'agricoltura biologica, la coltivazione di erbe aromatiche e officinali, l'allevamento rispettoso del benessere degli animali, l'uso di energie alternative, l'artigianato, le economie e il commercio su bassa scala imperniati sul rispetto dell'ambiente, della sobrietà, del riciclo, della gratuità, del dono e del baratto;
- valorizzare e promuovere il riuso di fabbricati rurali, borghi ed edifici religiosi al fine di favorire il ritorno al lavoro agricolo e artigianale e alla vita comunitaria e di villaggio;
- favorire e diffondere l'alimentazione genuina e vegetariana e i metodi di cura della salute il più possibile naturali;
- promuovere il recupero delle tradizioni popolari, delle feste comunitarie, della musica, del canto e della danza, come strumento di spiritualità, di incontro tra i popoli, di costruzione della pace;
- promuovere, accogliere e contribuire all'organizzazione di corsi di formazione spirituale e di approfondimento delle varie tradizioni religiose, stage e seminari sulle tecniche di azione nonviolenta, laboratori per l'apprendimento di tecnologie semplici e rispettose dell'ambiente, campi di lavoro, corsi di educazione ambientale, iniziative ed attività di educazione alla legalità responsabile, iniziative ricreative per l'infanzia e l'adolescenza, soggiorni-vacanze campi ed attività scout, campi-scuola ed altre attività per l'infanzia e la gioventù;
- contribuire e cooperare all'opera educativa dei genitori, della scuola, delle associazioni scoutistiche e giovanili in genere, di organismi religiosi di varia confessione, di Parrocchie, Enti Pubblici, di associazioni di volontariato o no-profit, Enti del Terzo Settore, ed altri soggetti collettivi similari, tramite l'organizzazione congiunta di eventi;
- promuovere, accogliere e contribuire all'organizzazione, di attività di risocializzazione e di inclusione sociale per famiglie, minori, disabili e anziani che non abbiano carattere sostitutivo degli interventi di competenza degli Enti pubblici, nel rispetto della normativa vigente, anche con il concorso di altri soggetti specializzati;
- promuovere e contribuire alla costituzione di orti di pace, orti sociali e orti scolastici, fattorie sociali, attività di agricoltura biologica e sociale, come strumento di educazione e di inclusione sociale;
- sollecitare e realizzare studi, organizzare convegni, conferenze, congressi, riunioni ed attività sociali sui problemi della società attuale formulando analisi e proposte alla luce dei riferimenti valoriali della nonviolenza e della pace;
- promuovere e contribuire all'organizzazione di iniziative tese a proteggere, fare conoscere, valorizzare e rendere realmente fruibile il territorio e l'ambiente con particolare riferimento alle aree protette e ai siti di antica tradizione rurale e artigianale;

- organizzare iniziative tese a migliorare la formazione spirituale, civile e culturale degli aderenti e dei simpatizzanti, anche mediante gite sociali, seminari o corsi di formazione, turismo sociale escursionistico ludico e colto, concerti, appuntamenti culturali, etc.
- promuovere sottoscrizioni e raccogliere fondi esclusivamente finalizzati al sostegno delle attività di interesse generale di cui al presente art. 2;
- favorire processi di conoscenza, di scambio formativo, di ospitalità, di gemellaggio e di collaborazione con altre associazioni che si rifanno ai valori della nonviolenza esistenti sul territorio nazionale e internazionale;
- creare collegamenti, forme di interscambio e sostegno, anche economico, con altre associazioni, movimenti e comunità, anche estere o a carattere internazionale, che si ispirano all'insegnamento di Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto;
- sostenere e promuovere la visita e il soggiorno di associati e persone comunque interessate presso comunità dell'Arca in Europa e nel mondo al fine di sperimentare la vita comunitaria e la sperimentazione della vita semplice e nonviolenta;
- porre in essere ogni altro intervento, servizio ed attività utile a raggiungere i superiori obiettivi sociali; ciò in rispetto della Costituzione e in armonia con la legislazione vigente.

ARTICOLO 3 (Attività diverse)

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali previste dall'art.5 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*.

L'Organizzazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Organizzazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Organizzazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 5 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ARTICOLO 6 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione o non ottempera al versamento della quota associativa per due anni consecutivi, può essere *escluso* dall'Organizzazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende *recedere* dall'Organizzazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'Organizzazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ARTICOLO 7 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, inviata anche attraverso *posta elettronica*, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'Organizzazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Organizzazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il legale rappresentante, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'Organizzazione

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 10 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Organizzazione- nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 12 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Organizzazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 13 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Organizzazione— comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Organizzazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, ~~fondi~~ e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 15 **(Risorse economiche)**

L'Organizzazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Organizzazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 16 **(Bilancio di esercizio)**

L'Organizzazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 17 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ai 100 mila euro annui, l'Organizzazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui

L'Organizzazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ARTICOLO 18 **(Libri)**

L'Organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, ove istituito;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Consiglio Direttivo che consente la visione dei libri entro 15 giorni dalla richiesta

ARTICOLO 19 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Organizzazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Organizzazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 20 **(Lavoratori)**

L'Organizzazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



[Handwritten signature]